



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione	143	- 9 APR. 2015	Atti 85/1999
---------------	-----	---------------	--------------

Oggetto: Risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi previsto dall'art. 23 comma 2 del CCNL 1.9.1995 Area del Comparto Sanità con il dipendente sig. Fabrizio Francesco CELLITTI – Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D a tempo pieno ed indeterminato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la vigente normativa contrattuale in tema di assenza per malattia del personale non dirigente del SSN, in particolare l'art. 23 comma 1 del CCNL 1.9.1995 Area del Comparto in base al quale *“il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso”*;

accertato che il dipendente sig. Fabrizio Francesco Cellitti, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D a tempo pieno ed indeterminato, alla data del 25 settembre 2013 ha raggiunto il periodo massimo di assenza per malattia previsto dall'art. 23 comma 1 del CCNL 1.9.1995 Area Comparto pari a diciotto mesi, calcolato sommando tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso;

richiamata la deliberazione n. 374 del 15 ottobre 2013 con cui è stata concessa al dipendente sig. Fabrizio Francesco Cellitti la possibilità di assentarsi dal servizio per un ulteriore periodo di diciotto mesi ai sensi dell'art. 23 comma 2 del CCNL 1.9.1995 Area Comparto, a decorrere dal 26 settembre 2013 e fino al 25 marzo 2015, senza corresponsione di alcun emolumento retributivo e senza maturazione dell'anzianità di servizio;

visto l'art. 23 comma 3 del CCNL 1.9.1995 Area Comparto che dispone: *“Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, qualora non sia stato possibile applicare l'art. 16 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 perché il dipendente, a seguito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o l'ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva di preavviso”*;

esaminata la documentazione sanitaria agli atti, in particolare:

il verbale della Commissione Medica della ASL di Milano che nella seduta del 20 settembre 2012 riconosce il dipendente sig. Fabrizio Francesco Cellitti *“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”*;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione	143	- 9 APR. 2015	Atti 85/1999
---------------	------------	---------------	--------------

- il decreto del Tribunale di Pavia del 7 febbraio 2013 di nomina della sig.ra Paolina Benetti in qualità di amministratore di sostegno del proprio figlio sig. Fabrizio Francesco Cellitti in quanto ritenuto nella condizione di *“impossibilità definitiva e permanente di provvedere ai propri interessi ed alla cura della propria persona”*;

tenuto conto che alla data del 26 marzo 2016 il suddetto dipendente sig. Fabrizio Francesco Cellitti non ha potuto, conseguentemente, riprendere l'attività lavorativa;

richiamata la nota prot. n. 4832 del 19 marzo 2015 con cui è stato comunicato all'amministratore di sostegno sig.ra Paolina Benetti che a partire dal 26 marzo 2015, permanendo l'assenza dal servizio, l'Azienda avrebbe provveduto a risolvere il rapporto di lavoro con il sig. Fabrizio Francesco Cellitti;

tenuto conto che la normativa contrattuale, in materia di preavviso, nella fattispecie l'art. 39 comma 1 del C.C.N.L. 1 settembre 1995 – Personale del Comparto, prevede che: *“Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:*

- a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni
- b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni
- c) 4 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni;

verificato che il sig. Fabrizio Francesco Cellitti, assunto in data 1° dicembre 1999, ha maturato in azienda un'anzianità di servizio superiore a 10 anni, che equivale ad una indennità sostitutiva di mancato preavviso pari a 4 mesi di retribuzione;

ritenuto, pertanto, di risolvere ai sensi dell'art. 23 comma 3 del CCNL 1.9.1995 – Area Comparto il rapporto di lavoro con il sig. Fabrizio Francesco Cellitti Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D a decorrere dal 26 marzo 2015, provvedendo alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione	143	- 9 APR. 2015	Atti 85/1999
---------------	-----	---------------	--------------

- 1) **di risolvere** ai sensi dell'art. 23 comma 3 del CCNL 1.9.1995 Area Comparto il rapporto di lavoro con il sig. Fabrizio Francesco Cellitti Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D a decorrere dal 26 marzo 2015;
- 2) **di provvedere** a corrispondere al sig. Fabrizio Francesco Cellitti l'indennità sostitutiva di preavviso ai sensi dell'art. 23 comma 3 del CCNL 1.9.1995 Area Comparto;
- 3) **di dare atto** che tale indennità, corrispondente a 4 mensilità, è quantificabile in € 9.145,04 lordi più oneri € 2.176,51 ed IRAP € 777,32 per un totale di € 12.098,87;
- 4) **di dare atto** che l'onere derivante dal presente provvedimento – ammontante ad € 12.098,87 lordi verrà registrato ai conti n. 520.005.00019 “altri costi comparto sanitario – TI”, n. 52000500021 “oneri sociali comparto sanitario – TI” e n. 55500100016 “Irap dipendenti – TI” a cura della SC Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione, tra i costi del bilancio preventivo economico anno 2015;
- 5) **di dare atto** che tale spesa rispetta il vincolo di costo per il personale dipendente stabilito dal Decreto Regionale n. 985 dell'11 febbraio 2015 e dal modello A allegato al Bilancio Preventivo Economico 2015;
- 6) **di dichiarare** il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 7) **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo S. Tropicano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sandra Di Simone

Pratica trattata da: dott.ssa Paola Marciano

Sandra Di Simone



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione	143	- 9 APR. 2015	Atti 85/1999
---------------	-----	---------------	--------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 9 APR. 2015

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 4 (quattro) pagine.